

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALLO SWITCHING CONSEGUENTE  
ALL'ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO NUOVO O  
PRECEDENTEMENTE DISATTIVATO E ALLA DISATTIVAZIONE DI UN  
PUNTO DI PRELIEVO**

*Valido dal 1° febbraio 2025 al 14 settembre 2025*

<b>DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALLO SWITCHING CONSEQUENTE ALL'ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO NUOVO O PRECEDENTEMENTE DISATTIVATO E ALLA DISATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO .....</b>	<b>1</b>
<b>TITOLO I.....</b>	<b>3</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 .....	3
Articolo 2 .....	3
<b>TITOLO II .....</b>	<b>4</b>
<b>SWITCHING A SEGUITO DELL'ESITO DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO NUOVO O PRECEDENTEMENTE DISATTIVATO .....</b>	<b>4</b>
Articolo 3 .....	4
Articolo 4 .....	4
Articolo 5 .....	5
<b>TITOLO III.....</b>	<b>6</b>
<b>GESTIONE DELLA RICHIESTA DI DISATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO .....</b>	<b>6</b>
Articolo 6 .....	6
Articolo 7 .....	6
Articolo 8 .....	7

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIQC, TIV, al TIMOE, al TIS, all'allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel, all'allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel.

#### **Articolo 2**

##### *Oggetto*

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità con le quali, mediante il SII, viene eseguito lo *switching* conseguente all'attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato o alla disattivazione di un punto di prelievo.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il presente provvedimento definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:
- a) responsabilità e compiti dei soggetti interessati: gestore del SII e imprese distributrici;
  - b) obblighi informativi in capo ai soggetti di cui alla precedente lettera a).

## **TITOLO II**

### **SWITCHING A SEGUITO DELL'ESITO DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO NUOVO O PRECEDENTEMENTE DISATTIVATO**

#### **Articolo 3**

*Richiesta di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato*

- 3.1 Ai fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo ad un nuovo punto di prelievo, o ad un punto di prelievo precedentemente disattivato, l'utente del dispacciamento presenta all'impresa distributrice una richiesta di attivazione con riferimento a tale punto, contenente almeno i seguenti elementi informativi:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo (qualora non noto è possibile indicare il codice rilevabile dal misuratore, specificando la tipologia di tale codice);
  - b) le informazioni di cui alla lettera a) dei dati identificativi del cliente finale;
  - c) l'indirizzo in cui è localizzato il punto di prelievo.
- 3.2 L'impresa distributrice esegue la richiesta di attivazione della fornitura, nel rispetto della regolazione vigente in materia.
- 3.3 L'impresa distributrice adempie agli obblighi di cui all'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel.

#### **Articolo 4**

*Comunicazione dell'esito dell'esecuzione della prestazione di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato*

- 4.1 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare al SII l'esito dell'esecuzione delle prestazioni di attivazione della fornitura ai sensi del TIQC.
- 4.2 La comunicazione di cui al comma 4.1 deve essere effettuata entro 2 giorni lavorativi dall'esecuzione della prestazione.
- 4.3 La comunicazione di cui al comma 4.1 deve riportare almeno i seguenti elementi informativi:

- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
- b) le informazioni di cui alla lettera a) dei i dati identificativi del cliente finale;
- c) l'utente del dispacciamento o l'esercente la maggior tutela richiedente;
- d) la tipologia di prestazione eseguita;
- e) il codice ATECO;
- f) il codice pratica della prestazione assegnato dall'impresa distributrice;
- g) la data di esecuzione della richiesta
- h) il codice ISTAT del Comune in cui è ubicato il punto di prelievo (solo in caso di punto di prelievo nuovo).

### **Articolo 5**

#### *Aggiornamento del RCU*

- 5.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.1, il SII aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella comunicazione stessa.

### **TITOLO III**

#### **GESTIONE DELLA RICHIESTA DI DISATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO**

##### **Articolo 6**

###### *Richiesta di disattivazione di un punto di prelievo*

- 6.1 La controparte commerciale presenta al SII una richiesta di disattivazione con riferimento a un punto di prelievo, contenente almeno i seguenti elementi informativi:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
  - b) le informazioni di cui alla lettera a) dei dati identificativi del cliente finale;
  - c) recapito telefonico del cliente (se disponibile);
- 6.2 Il SII, tempestivamente e comunque non oltre 1 giorno lavorativo, effettua la verifica di ammissibilità sui dati contenuti nella richiesta e, in caso di esito positivo, trasmette la richiesta all'utente del trasporto per opportuna informazione e all'impresa distributrice per l'esecuzione della prestazione, attribuendo un codice pratica SII.
- 6.3 L'impresa distributrice esegue la richiesta di attivazione della fornitura nel rispetto della regolazione vigente in materia, di cui al TIQC.
- 6.4 L'impresa distributrice adempie agli obblighi di cui all'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel.

##### **Articolo 7**

###### *Comunicazione dell'esito dell'esecuzione della prestazione di disattivazione di un punto di prelievo*

- 7.1 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare al SII l'esito della disattivazione della fornitura, tempestivamente e comunque non oltre 1 giorno lavorativo dall'esecuzione della prestazione.
- 7.2 La comunicazione di cui al precedente comma 7.1 deve riportare almeno i seguenti elementi informativi:
- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
  - b) la tipologia di prestazione eseguita;
  - c) il codice pratica SII;
  - d) la data di esecuzione della richiesta.

- 7.3 Il SII, tempestivamente e comunque non oltre 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di cui al precedente comma 7.1, trasmette l'esito alla controparte commerciale richiedente e all'utente del trasporto interessato.

### **Articolo 8**

#### *Aggiornamento del RCU*

- 8.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7.1, il SII aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella comunicazione stessa.